

PER GLI ENTI DI RICERCA UN'AUTONOMIA SEMPRE PIÙ VIGILATA PER I RICERCATORI DEGLI ENTI I NODI RESTANO INSOLUTI

di Bruno Betrò

La riapertura dei termini della delega al Governo per il riordino degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR ai sensi della legge 165/2007, disposta dall'art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, costituisce di per sé un fatto positivo; infatti i decreti delegati dovranno prevedere per tali Enti l'attribuzione dell'autonomia statutaria *"nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione... al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività di ricerca"*; una prospettiva che non può non interessare chi abbia a cuore le sorti della ricerca italiana.

Va sottolineato in proposito che la stessa legge 168/1989, voluta dall'allora Ministro Ruberti in attuazione all'art. 33 della Costituzione, riconobbe l'autonomia statutaria alle sole Università, mentre attribuì agli Enti di ricerca "non strumentali" (concetto peraltro non definito dalla legge 168, né da successive normative) una forma più limitata di autonomia, quella regolamentare.

La legge 165 contiene anche un importante richiamo alla coerenza degli statuti con i principi della Carta europea dei ricercatori, che apre la strada al recepimento effettivo negli Enti di tali principi, finora rimasti... sulla carta nonostante i solenni impegni. Si potrà così realizzare per i ricercatori un sistema di diritti e doveri, come pure di reclutamento e di avanzamento in carriera, in linea con quello degli altri Paesi dove più presente è la consapevolezza che lo sviluppo passa anche attraverso la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca.

Se gli intenti di fondo della legge sono apprezzabili, non altrettanto si può dire delle modalità con le quali il legislatore ha voluto che fossero realizzati e dei margini entro i quali la decretazione delegata dovrà muoversi. Modalità e margini tali da costituire per diversi aspetti evidenti contraddizioni rispetto agli obiettivi. Anche il prescritto passaggio attraverso un decreto legislativo emanato dal Governo (laddove la legge stessa avrebbe potuto innescare direttamente il processo di elaborazione degli statuti), non promette nulla di buono sotto questo aspetto se si tiene conto che i governi di ogni colore

sono sempre stati affetti da smanie interventiste nei confronti del sistema degli Enti di ricerca, senza mai valutare l'efficacia degli interventi operati - anche alla luce dei tempi infiniti dei "transitori" instaurati e dell'efficienza degli enti "riordinati".

Allo stato attuale, in attesa di conoscere quali contenuti il Governo vorrà dare ai decreti delegati, si può innanzitutto riscontrare che l'autonomia degli Enti sarà fortemente condizionata dalla spada di Damocle del commissariamento. Da un lato, sarà infatti responsabilità del Governo indicare per ciascun Ente "missione" e "specifici obiettivi di ricerca"; dall'altro il Governo potrà intervenire con la nomina di un commissario nei casi *"di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo"*.

Sarà poi generalizzato il modello basato sul Consiglio di Amministrazione come organo di Governo; nei Consigli di Amministrazione ci saranno necessariamente "componenti di nomina governativa", ai quali nel CNR deve essere assicurata la metà dei seggi. Inoltre, se è vero che il Governo dovrà scegliere i componenti di sua spettanza, come pure il Presidente, in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione, è poco rassicurante il fatto che sarà il Governo stesso a nominare tali comitati, nei quali alla *"comunità scientifica nazionale e internazionale"* e, in particolare, a *"quantità sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti"* dovrà essere assicurata soltanto *"un'adeguata rappresentanza"* non necessariamente maggioritaria.

A ciò si aggiunga che la legge 69/2009, oltre alla riapertura della delega, ha introdotto ulteriori disposizioni che vanno tutte nella direzione di un aumento del controllo governativo sugli Enti, in particolare assegnando ad organismi di designazione politica, e non più ad organismi scientifici, il compito di scrivere i nuovi statuti.

La legge recentemente approvata prevede infatti:

il trasferimento del compito di formulare e

deliberare i nuovi statuti dai Consigli scientifici (che dovranno ora solo esprimere un parere non vincolante) ai Consigli di Amministrazione, che saranno integrati da cinque esperti "di alto profilo scientifico" nominati dal MIUR assicurando così al Ministero il controllo assoluto del processo;

la soppressione del previsto parere sugli statuti da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

l'estensione del controllo di legittimità e di merito da parte del MIUR anche sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e sui regolamenti del personale (e non più sui soli statuti);

l'estensione del controllo sui predetti regolamenti anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

la prescrizione che tre dei quattro membri Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale italiana (ASI) dovranno essere di designazione ministeriale.

Si potrebbe a questo punto discutere su cosa rimanga della prospettata autonomia ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e come sia ancora possibile in questo quadro salvaguardare "l'indipendenza e la libera attività di ricerca" degli Enti. La questione, per quanto interessante, è tuttavia di minore importanza rispetto ad una questione di fondo, alla quale, dal 1989 ad oggi non è stata data risposta: può l'autonomia di un Ente essere disgiunta dall'autogoverno di chi nell'Ente stabilmente opera?

Se trasferiamo la domanda al campo politico, la risposta è ovviamente negativa, nessuno penserebbe ad esempio ad una autonomia regiona-

le nella quale Presidente e Giunta regionale fossero nominati dal Governo nazionale e non espressione di chi in essa stabilmente risiede. In un Ente di ricerca, quindi, l'autonomia dovrebbe consistere innanzitutto nel riconoscimento del diritto della comunità scientifica interna a esprimere, se non in modo esclusivo, quanto meno in misura non minoritaria, gli organi di governo del proprio Ente.

Del resto, è la stessa Carta dei ricercatori a dedicare un apposito paragrafo alla "Partecipazione [dei ricercatori] agli organismi decisionali" asserendo che "I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero riconoscere che è del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d'informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell'istituzione". Parole chiare, ma che quanti saranno chiamati a formulare i nuovi statuti, emanazione diretta del potere politico o espressione di quel mondo accademico che da sempre ha occupato posizioni di comando, con tutta probabilità ignoreranno (come hanno fatto del resto finora). Non prevede forse la legge la "adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative all'attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei consigli scientifici"?

Si diano allora ai ricercatori dell'Ente alcuni rappresentanti nei consigli scientifici, magari non troppi, e per il resto... pensino a lavorare. A comandare ci penserà qualcun altro.

Con la speranza di essere smentito.

BRUNO BETRÒ

Dirigente di ricerca del CNR, i suoi interessi scientifici riguardano la Probabilità applicata e la Statistica. Dal 2000 è segretario generale dell'ANPRI.

Contatti:

CNR Imati
Tel. 02 23699533

Via Bassini, 15

20133 Milano
EmailBruno@mi.imati.cnr.it